

# **Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Individuazione quote e finalità
Art. 4	Criteri e modalità di riparto
Art. 5	Rendicontazione e monitoraggio
Art. 6	Abrogazioni
Art. 7	Norme transitorie
Art. 8	Entrata in vigore

## **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), che concorrono a sostenere finanziariamente prestazioni e servizi destinati ai soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

## **Art. 2 (Destinatari)**

1. Soggetti destinatari della ripartizione del FAP sono gli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 6/2006.

Art. 3  
*(Individuazione quote e finalità)*

1. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, le risorse stanziare per l'annualità successiva nel bilancio pluriennale della Regione sono così suddivise:
  - a) prioritariamente è riservata una quota pari al 7,5% per le finalità previste all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2015, n. 7 (Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
  - b) la rimanente disponibilità è destinata agli altri interventi previsti nel decreto del Presidente della Regione 7/2015.

Art. 4  
*(Criteri e modalità di riparto)*

1. La quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è ripartita sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale.
2. La quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è così ripartita:
  - a) il 40% sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;
  - b) il 60% sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.
3. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma 2, gli EEGG destinano non meno del 15% al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 7/2015.
4. Le eventuali ulteriori risorse sono ripartite, nel secondo semestre di ogni anno, sulla base del fabbisogno dichiarato dagli EEGG.
5. Ai fini del riparto di cui al comma 4, entro il 31 luglio di ogni anno gli EEGG trasmettono alla Regione una comunicazione contenente la quantificazione delle risorse ritenute necessarie per soddisfare per l'intero anno gli assistiti già in carico, nonché la quantificazione delle risorse ritenute necessarie per la copertura dei casi inseriti nelle liste d'attesa inviate alla Regione al 30 giugno, in conformità al comma 4, dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Regione 7/2015.
6. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 4 viene effettuata con priorità ai casi già in carico e quindi a copertura dei casi in lista d'attesa, con precedenza per quelli con il punteggio più elevato attribuito secondo lo schema di cui all'Allegato E del decreto del Presidente della Regione 7/2015.

Art. 5  
*(Rendicontazione e monitoraggio)*

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. Con il medesimo decreto, la Regione si riserva di richiedere ulteriori dati di rilevanza informativo-statistica aventi finalità di monitoraggio.

Art. 6  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 251 (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della LR 6/2006);
  - b) il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 29 (Regolamento recante modifiche al Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, emanato con decreto del presidente della regione 10 agosto 2007, n. 0251/Pres).

Art. 7  
(Norma transitoria)

1. Oltre all'assegnazione già effettuata per l'anno 2017 ai sensi della previgente normativa, allo scopo di riequilibrare la quota riservata alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è ripartito con i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, un importo pari all'1 per cento della somma assegnata.

Art. 8  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE